

Atlantic s.r.l.

ESTRATTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

D. LGS. 231/2001

*Adottato dal Consiglio di Amministrazione il 27 marzo 2012
Ultimo aggiornamento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data
17 settembre 2025*

INDICE

1	IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001	5
1.1	La normativa.....	5
1.2	La natura della responsabilità degli Enti.....	5
1.3	I criteri di imputazione della responsabilità all'Ente e le esenzioni dalla responsabilità.....	6
1.4	I reati.....	8
1.5	Le sanzioni	9
1.6	I reati commessi all'estero.....	11
1.7	Le vicende modificative dell'Ente	11
1.8	Le caratteristiche del Modello di gestione, organizzazione e controllo.....	11
1.9	Le Linee Guida di Confindustria	12
1.10	Il whistleblowing	13
2	IL MODELLO 231 IN ATLANTIC S.R.L.	14
2.1	La società Atlantic S.r.l.....	14
2.2	Il Gruppo Esselunga.....	15
2.3	Il modello di Atlantic S.r.l.....	15
2.4	Approvazione, modifica, attuazione del Modello 231	16
3	METODOLOGIA.....	18
3.1	La costruzione del Modello: le attività propedeutiche alla definizione ed all'aggiornamento del Modello	18
3.2	La struttura del Modello.....	18
3.3	Le principali componenti del Modello.....	20
4	ELEMENTI DEL MODELLO	21
4.1	Mappatura aree a Rischio Reato e identificazione dei controlli a presidio – Rinvio	21
4.2	Documentazione delle attività e separazione delle funzioni	21
4.3	Descrizione del sistema di deleghe.....	21
4.4	Descrizione sistemi informativi	22
4.5	La certificazione del sistema di gestione della sicurezza sul lavoro e ambiente	23
4.6	I principi generali di comportamento	23
4.7	La procedura di whistleblowing: ambito di applicazione e canali per le segnalazioni.....	24
4.8	Il Sistema disciplinare	25
4.8.1	Introduzione	25
4.8.2	Sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei dirigenti	25
4.8.3	Sanzioni nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci.....	25
4.8.4	Sanzioni nei confronti dei Membri dell'Organismo di Vigilanza	25
4.8.5	Sanzioni nei confronti di fornitori, collaboratori e consulenti esterni.....	26
4.8.6	Sanzioni nei confronti dei lavoratori somministrati	26
4.8.7	Sanzioni nei confronti dei destinatari delle segnalazioni (“whistleblowing”).....	26
5	COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO 231	26

5.1	Principi generali.....	26
5.2	Comunicazione del Modello.....	27
6	FORMAZIONE.....	27
7	L'ORGANISMO DI VIGILANZA	28
7.1	Caratteri generali e funzioni dell'OdV	28
7.2	Requisiti dell'OdV	29
7.3	Nomina, revoca e durata in carica	29
7.4	Attività e Poteri dell'ODV	29
7.5	Flussi informativi da e per l'OdV	30

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.LGS. 231/2001
Parti Speciali

Parte Speciale A - Reati contro la Pubblica Amministrazione (omissis)

Parte Speciale B - Reati in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro (omissis)

Parte Speciale C - Delitti contro l'industria e il commercio e in materia di contraffazione (omissis)

Parte Speciale D - Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (omissis)

Parte Speciale E - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (omissis)

Parte Speciale F - Delitti informatici e trattamento illecito dei dati e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (omissis)

Parte Speciale G - Reati societari (omissis)

Parte Speciale H - Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (omissis)

Parte Speciale I – Delitti di criminalità organizzata, reati transnazionali e induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (omissis)

Parte Speciale L - Delitti contro la personalità individuale e contro l'eguaglianza (omissis)

Parte Speciale M - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (omissis)

Parte Speciale N – Reati ambientali (omissis)

Parte Speciale O – Reati tributari e Delitti di Contrabbando (omissis)

Allegato

Allegato 1. Componenti dell'Organismo di Vigilanza e relativi *curricula*

1 IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

1.1 LA NORMATIVA

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche indicato come il “Decreto”), avente ad oggetto la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, ha introdotto nell’ordinamento italiano la responsabilità degli enti. Si tratta di una peculiare forma di responsabilità amministrativa, in sede penale, delle persone giuridiche per taluni reati commessi, o tentati, da soggetti appartenenti ai vertici aziendali o da soggetti ad essi sottoposti.

Il Decreto ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali in precedenza sottoscritte dall’Italia, come le Convenzioni di Bruxelles del 26 luglio 1995 e del 26 maggio 1997 sulla tutela degli interessi finanziari della Unione Europea e sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Unione Europea che degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto costituisce un intervento di grande novità normativa e culturale con cui, alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato, si aggiunge quella dell’ente a vantaggio o nell’interesse del quale lo stesso reato è stato perpetrato.

Le disposizioni di cui al Decreto si applicano, per espressa previsione dell’art. 1 dello stesso, ai seguenti “soggetti” (qui di seguito gli “Enti”):

- a. enti forniti di personalità giuridica;
- b. società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

1.2 LA NATURA DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI

Con riferimento alla natura della responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi del Decreto, la Relazione illustrativa al Decreto medesimo ha sottolineato che si tratta di un “*tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell’efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia*”.

La normativa in parola è frutto di una tecnica legislativa che, mutuando i principi propri dell’illecito penale e dell’illecito amministrativo, ha introdotto nel nostro ordinamento un sistema punitivo degli illeciti di impresa che va ad aggiungersi e ad integrarsi con gli apparati sanzionatori esistenti: il Giudice penale competente a giudicare l’autore del fatto è altresì chiamato a giudicare, nello stesso procedimento, della responsabilità amministrativa dell’Ente e ad applicare la sanzione conseguente secondo la disciplina e secondo le tempistiche tipiche del processo penale.

La responsabilità amministrativa dell'Ente è autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato: l'Ente, infatti, non va esente da responsabilità anche qualora l'autore del reato non sia stato identificato o non sia imputabile o qualora il reato si estingua per causa diversa dall'amnistia (art. 8 del Decreto).

In ogni caso, la responsabilità dell'Ente si aggiunge e non sostituisce quella della persona fisica autrice del reato.

1.3 I CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ ALL'ENTE E LE ESENZIONI DALLA RESPONSABILITÀ

Se è commesso uno dei reati-presupposto (illustrati al paragrafo 1.4 che segue), l'Ente è responsabile soltanto se si verificano certe condizioni, che vengono definite criteri di imputazione del reato all'Ente e che si distinguono in criteri oggettivi e criteri soggettivi.

La prima condizione oggettiva è che il reato-presupposto sia stato commesso da un soggetto legato all'Ente da un rapporto qualificato. L'art. 5 del Decreto, infatti, indica quali autori del reato:

- soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o soggetti che esercitano di fatto la gestione ed il controllo dell'Ente (cosiddetti *soggetti in posizione apicale o apicali*);
- soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di soggetti apicali (cosiddetti *soggetti in posizione subordinata o sottoposti*).

La seconda condizione oggettiva è che la condotta illecita sia stata realizzata dai soggetti suindicati “*nell'interesse o a vantaggio della società*” (art. 5, co. 1 del Decreto):

- l’“*interesse*” sussiste quando l'autore del reato ha agito con l'intento di favorire l'Ente, indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato raggiunto;
- il “*vantaggio*” sussiste quando l'Ente ha tratto, o avrebbe potuto trarre, dal reato un risultato positivo, non necessariamente di natura economica.

Per espressa volontà del Legislatore, l'Ente non risponde nell'ipotesi in cui i soggetti apicali o i soggetti in posizione subordinata hanno agito “*nell'interesse esclusivo proprio o di terzi*” (art. 5, co. 2 del Decreto).

Il criterio dell’“interesse o vantaggio”, coerente con la direzione della volontà propria dei delitti dolosi, è di per sé non compatibile con la struttura colposa dei reati presupposto previsti dall'art. 25-*septies* del Decreto (omicidio e lesioni colpose).

In tali ultime fattispecie, la componente colposa (che implica la mancanza della volontà) esclude che si possa configurare il reato presupposto nell'interesse dell'ente (ciò che presupporrebbe una direzione della volontà). Nel silenzio del Legislatore, la tesi interpretativa maggiormente accreditata ritiene plausibile come criterio di ascrizione dei ricordati reati colposi la circostanza che l'inosservanza della normativa antiinfortunistica costituisca un oggettivo vantaggio per l'ente (quanto meno sotto il

profilo dei minori costi derivanti dalla citata inosservanza). Sicché – come si cercherà di mostrare ulteriormente nella parte speciale del Modello dedicata all’art. 25-*septies* – il criterio di ascrizione in discorso è in questi casi limitato all’oggettiva circostanza che la condotta inosservante rechi un vantaggio all’ente.

Per quanto concerne i criteri soggettivi di imputazione del reato all’Ente, essi stabiliscono le condizioni in base alle quali il reato è “rimproverabile” all’Ente: affinché il reato non possa essere ad esso imputato sotto il profilo soggettivo, l’Ente deve dimostrare di avere fatto tutto quanto in suo potere per organizzarsi, gestirsi e controllare che nell’esercizio dell’attività di impresa non possa essere commesso uno dei reati-presupposto tra quelli elencati nel Decreto.

Per questa ragione, il Decreto prevede che la responsabilità dell’Ente può essere esclusa qualora, prima della commissione del fatto:

- siano predisposti ed attuati modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire la commissione dei reati;
- sia istituito un organo di controllo (Organismo di Vigilanza), con poteri di autonoma iniziativa, con il compito di vigilare sul funzionamento dei modelli di organizzazione.

Nell’ipotesi di reati commessi dai soggetti in posizione apicale, il Legislatore ha previsto una presunzione di colpa per l’Ente, in considerazione del fatto che i soggetti apicali esprimono, rappresentano e concretizzano la politica gestionale dell’Ente stesso: la responsabilità dell’Ente è esclusa soltanto qualora quest’ultimo dimostri che il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente il modello di organizzazione, gestione e controllo (qui di seguito il “Modello”) esistente e che non vi sia stato omesso o insufficiente controllo da parte dell’Organismo di Vigilanza (qui di seguito anche “OdV”), appositamente incaricato di vigilare sul corretto funzionamento e sull’effettiva osservanza del Modello stesso (art. 6 del Decreto).¹ In queste ipotesi, dunque, il Decreto richiede una prova di estraneità al reato più forte, poiché l’Ente deve anche provare una sorta di frode interna al Modello da parte dei soggetti apicali.

Nel caso di reato realizzato dal sottoposto, invece, si avrà la responsabilità dell’Ente soltanto qualora la commissione del reato sia stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza: in questa ipotesi l’esclusione della responsabilità dell’Ente è subordinata, in sostanza, alla adozione di protocolli comportamentali adeguati, per il tipo di organizzazione e di attività svolta, a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio (art. 7, co. 1 del Decreto).² Si tratta, in questo caso, di una vera e propria “colpa di organizzazione”, poiché l’Ente ha indirettamente acconsentito alla commissione

¹ Ai sensi dell’art. 6, co.1, D.Lgs. 231/2001, “Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell’art 5, comma 1, lettera a) [i soggetti apicali], l’ente non risponde se prova che: a) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla lettera b)”.

² Ai sensi dell’art. 7, co.1, D.Lgs. 231/2001, “Nel caso previsto dall’art. 5, comma 1, lettera b) [i soggetti in posizione subordinata], l’ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza”.

del reato, non presidiando adeguatamente le attività e i soggetti a rischio di commissione di un reato-presupposto.

1.4 I REATI

In ossequio al “*principio di legalità*” di cui all’art. 2 c.p., il Legislatore ha enucleato un *numerus clausus* di reati per i quali l’Ente può essere chiamato a rispondere (cosiddetti *reati-presupposti*). Le fattispecie di reato dalle quali può scaturire la responsabilità dell’Ente, tassativamente elencate dal Decreto, alla data di approvazione del Modello, sono le seguenti:

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture” (di seguito “Reati contro la Pubblica Amministrazione” (Art. 24);
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-*bis*);
- Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-*ter*);
- Reati contro la Pubblica Amministrazione (Art. 25);
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-*bis*);
- Delitti contro l’industria e il commercio (Art. 25-*bis*.1);
- Reati societari (Art. 25-*ter*);
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-*quater*);
- Delitti contro la persona (Art. 25-*quater* 1);
- Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-*quinquies*);
- Abusi di mercato (Art. 25-*sexies*);
- Reati transnazionali (L. 146 del 16 Marzo 2006);
- Delitti in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25-*septies*);
- Delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-*octies*);
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (Art. 25-*octies*.1);
- Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-*novies*);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (Art. 25-*decies*);
- Reati ambientali (Art. 25-*undecies*);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-*duodecies*);
- Razzismo e Xenofobia (Art. 25-*terdecies*);
- Frodi in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e

- giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-*quaterdecies*);
- Reati tributari (Art. 25-*quinqüesdecies*);
- Delitti di contrabbando (Art. 25-*sexiesdecies*);
- Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-*septiesdecies*);
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-*duodevices*);
- Delitti contro gli animali (Art. 25-*undevices*)

1.5 LE SANZIONI

L'art. 9 del Decreto individua, al comma 1, le sanzioni che possono essere comminate all'Ente. Precisamente, tali sanzioni sono:

- la sanzione pecuniaria;
- le sanzioni interdittive;
 - l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- la confisca;
- la pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni pecuniarie sono applicabili in qualunque caso di responsabilità amministrativa dell'Ente dipendente da reato e si attuano in base ad un sistema di "quote" – non inferiori a cento e non superiori a mille – di importo minimo pari a Euro 258,00 e massimo pari a Euro 1.549,00 (art. 10 del Decreto). Nella commisurazione della sanzione pecuniaria, il Giudice determina il numero delle quote tenendo conto: (i) della gravità del fatto, (ii) del grado della responsabilità dell'Ente, (iii) dell'attività svolta dall'Ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti e (iv) delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente (art. 11 del Decreto).³

Le sanzioni interdittive, invece, si aggiungono alle sanzioni pecuniarie e si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste ed esclusivamente

³ Ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 231/2001, la sanzione pecuniaria da applicare all'Ente può essere ridotta al ricorrere di particolari condizioni: in particolare, la sanzione pecuniaria è ridotta alla metà e non può comunque essere superiore a € 103.291,00 se (i) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi o l'Ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; (ii) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità. Inoltre, la sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione dell'apertura del dibattimento di primo grado (i) l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; (ii) l'Ente ha adottato e reso operativo un Modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Se ricorrono entrambe le condizioni da ultimo menzionate, la sanzione è ridotta dalla metà a due terzi.

qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni: (i) l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; (ii) in caso di reiterazione degli illeciti (art. 13 del Decreto).

La confisca consiste nell'acquisizione, da parte dello Stato, del prezzo o del profitto del reato o di un valore ad essi equivalente (art. 19 del Decreto).

Quando non è possibile eseguire la confisca sui beni costituenti direttamente prezzo o profitto del reato, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato. In via cautelare, può essere disposto il sequestro delle cose che, costituendo prezzo o profitto del reato o loro equivalente monetario, sono suscettibili di confisca (art. 53 del Decreto)⁴.

In tema di sequestro preventivo, occorre evidenziare l'inserimento del comma 1-bis nell'articolo 53 del Decreto, aggiunto in sede di conversione del Decreto Legge n. 101 del 2013 (ai sensi della legge n. 125/2013). La disposizione prevede che, in caso di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente ex articolo 19, comma 2, del Decreto, il custode giudiziario consente agli organi societari di impiegare società, aziende, titoli, quote azionarie o somme liquide oggetto di sequestro per garantire la continuità e lo sviluppo aziendale.

La gestione di tali beni, dunque, di regola rimane in capo agli organi sociali, mentre solo in caso di violazione della destinazione ai fini di sviluppo e continuità aziendale è prevista la devoluzione di poteri gestori in capo a un amministratore giudiziario. Quest'ultimo, di conseguenza, esercita un potere di sola vigilanza sull'attività degli organi societari, fungendo da raccordo tra l'autorità giudiziaria e l'impresa.

Infine, la pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'Ente viene applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione può essere disposta per una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel Comune ove l'Ente ha la sede principale (art. 18 del Decreto).

Qualora i reati sanzionati sulla base del Decreto vengano commessi nella forma del tentativo, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà. E' inoltre esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o

⁴ Come evidenziato dalla giurisprudenza (Cass., VI sez. pen., sent. n. 34505 del 2012), per ordinare il sequestro preventivo il giudice deve valutare la concreta fondatezza dell'accusa e ravvisare gravi indizi di responsabilità dell'ente. Inoltre, il principio di tassatività degli illeciti e delle sanzioni previsti dal Decreto impedisce il sequestro cautelare di somme costituenti il profitto di illeciti penali estranei al catalogo dei reati-presupposto. Ciò vale anche quando la pubblica accusa qualifichi tali illeciti come delitti-scopo dell'associazione per delinquere, che invece costituisce reato-presupposto della responsabilità dell'ente ai sensi dell'articolo 24-ter del Decreto (così Cass., VI sez. pen., sent. n. 3635 del 2014). In tale ultima pronuncia, poi, il principio di irretroattività è stato invocato per chiarire che non può essere sequestrato né confiscato il profitto derivante da condotte anteriori all'entrata in vigore della norma che include un determinato reato nell'elenco di quelli determinanti la responsabilità dell'ente: conta il momento di realizzazione della condotta incriminata, non quello di percezione del profitto.

la realizzazione dell'evento (art. 26 del Decreto).

1.6 I REATI COMMESSI ALL'ESTERO

Gli Enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché lo Stato del luogo dove è stato commesso il reato non decida di procedere nei loro confronti (art. 4, co. 1 del Decreto).

1.7 LE VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

Il Decreto contiene la disciplina del regime di responsabilità dell'Ente in caso di vicende modificative, ovvero in caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda.

In caso di *trasformazione* dell'Ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. Il nuovo Ente sarà quindi destinatario delle sanzioni applicabili all'Ente originario per fatti commessi anteriormente alla trasformazione (art. 28 del Decreto).

In caso di *fusione*, l'Ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, risponde dei reati dei quali erano responsabili gli Enti partecipanti alla fusione (art. 29 del Decreto).

In caso di *scissione parziale*, resta ferma la responsabilità dell'Ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione. Tuttavia, gli Enti beneficiari della scissione, parziale o totale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'Ente scisso per reati anteriori alla scissione, nel limite del valore effettivo del patrimonio trasferito al singolo Ente. In ogni caso, le sanzioni interdittive si applicano agli Enti a cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato (art. 30 del Decreto).

Infine, in caso di *cessione* o di *conferimento dell'azienda* nell'ambito della quale è stato commesso il reato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'Ente cedente, il cessionario è solidalmente obbligato con l'Ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e nei limiti delle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, o di cui il cessionario era comunque a conoscenza (art. 33 del Decreto).

1.8 LE CARATTERISTICHE DEL MODELLO DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Il Decreto non disciplina analiticamente la natura e le caratteristiche del Modello, ma si limita a dettare alcuni principi di carattere generale. È importante sottolineare che la mera adozione del Modello da parte dell'Ente non è condizione sufficiente ad escludere la responsabilità dell'Ente stesso.

Ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. a) del Decreto, il Modello opera quale causa di non punibilità solo se:

- è *efficace*, vale a dire ragionevolmente idoneo a prevenire il reato o i reati commessi;
- è *effettivamente attuato*, ovvero se il suo contenuto trova applicazione nelle procedure aziendali e nel sistema di controllo interno.

Per quanto concerne l'efficacia del Modello, l'art. 6, co. 2, del Decreto prevede che esso debba avere il seguente contenuto minimo:

- individuazione delle attività dell'Ente nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente, in relazione ai reati da prevenire;
- individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello (qui di seguito il "Sistema Disciplinare").

Con riferimento all'efficace attuazione del Modello, il Decreto prevede la necessità di una verifica periodica e di un aggiornamento del Modello, qualora emergano significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute ovvero qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ente (art. 7 del Decreto).

In sintesi, il Modello deve prevedere misure idonee, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente le situazioni di rischio.

1.9 LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

L'art. 6, co. 3 del Decreto statuisce che *"I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati"*.

Nella redazione del Modello adottato da Atlantic S.r.l. (qui di seguito indicata anche come la "Società" o, in breve, "Atlantic"), pertanto, si è tenuto conto della normativa vigente in materia, delle *"Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001"* (di seguito anche le "Linee Guida", di cui al paragrafo seguente) elaborate da Confindustria e periodicamente aggiornate del *corpus* delle procedure aziendali, nonché delle pronunce giurisprudenziali emanate.

Eventuali divergenze rispetto a punti specifici delle Linee Guida di Confindustria rispondono all'esigenza di adeguare le misure organizzative e gestionali all'attività

concretamente svolta dalla Società ed al contesto nel quale essa opera. Ciò può, infatti, richiedere qualche scostamento dalle indicazioni contenute nelle Linee Guida delle associazioni di categoria che, per loro natura, hanno carattere generale e non assumono valore cogente.

I punti fondamentali di cui si è tenuto conto nella stesura del presente Modello, possono essere così brevemente riassunti:

- attività di individuazione delle aree a rischio, volta a evidenziare le funzioni aziendali nell'ambito delle quali sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal Decreto;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo identificate da Confindustria sono:
 - Codice Etico e di Comportamento;
 - sistema organizzativo;
 - procedure manuali ed informatiche;
 - poteri autorizzativi e di firma;
 - sistemi di controllo integrato;
 - comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo sopra descritte devono essere ispirate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice Etico e di Comportamento e delle procedure previste dal modello;
- individuazione dei requisiti dell'OdV, riassumibili in:
 - autonomia e indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità di azione;
- obblighi di informazione da e verso l'OdV.

1.10 IL WHISTLEBLOWING

La Legge n. 179 del 30 novembre 2017 “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità*”, con decorrenza dal 29 dicembre 2017, ha previsto l'integrazione dell'art. 6 del Decreto Legislativo 231/2001 al fine di armonizzare le disposizioni previste per il settore pubblico e privato e di prevedere una puntuale tutela per tutti quei dipendenti e/o collaboratori di società che abbiano segnalato illeciti di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito delle proprie mansioni lavorative.

Nel dettaglio, all'interno dell'art. 6 del Decreto, sono stati inseriti tre nuovi commi, comma 2-bis, 2-ter e 2-quater, che hanno introdotto nuovi requisiti per i modelli di organizzazione, gestione e controllo.

La legge, come sottolinea anche la Nota Illustrativa di Confindustria sul tema, ha come obiettivo quello di favorire l'emersione dei fenomeni corruttivi e di rafforzare l'azione di prevenzione e contrasto di questi ultimi, nonché quello di tutelare gli autori delle segnalazioni con una maggiore intensità.

Il Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24 recante l' *"Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"* ha completamente revisionato la disciplina del Whistleblowing rafforzandone, ancor di più, i principi fondanti. Nello specifico, l'obiettivo sotteso al recepimento del D. Lgs. 24/2023 è stato principalmente quello di estenderne sia l'ambito di applicazione soggettivo, in termini di categorie di possibili Segnalanti e/o Denuncianti, che quello oggettivo relativamente all'ambito della segnalazione stessa.

Pertanto, all'art. 6 comma 2-bis del D. Lgs. 231/2001 è richiesto che i modelli organizzativi prevedano canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione ed un conseguente sistema disciplinare.

Al fine di garantire l'efficacia del proprio sistema di gestione delle segnalazioni Whistleblowing, la Società ha aggiornato la procedura interna di riferimento ai sensi del nuovo dettato normativo e adeguato la piattaforma informatica utilizzata per la gestione delle segnalazioni stesse, al fine di soddisfare le misure di riservatezza richieste dalla normativa in oggetto.

2 IL MODELLO 231 IN ATLANTIC S.R.L.

2.1 LA SOCIETÀ ATLANTIC S.R.L.

La società Atlantic S.r.l. opera nel settore del commercio, della vendita e della somministrazione al pubblico di generi alimentari e bevande.

La Società gestisce più di 120 bar in alcune gallerie adiacenti ai negozi Esselunga S.p.A. All'interno della Società è presente una Direzione Operativa, gestita dal Responsabile da cui dipendono la rete degli ispettori ed il personale dei Bar distinto in responsabili e addetti presenti in numero variabile a seconda delle dimensioni del singolo Bar.

(omissis)

Nello svolgimento delle sue attività, Atlantic si avvale, sulla base di quanto stabilito nell'accordo infragruppo, dei servizi prestati da alcune direzioni di Esselunga S.p.A., (omissis).

2.2 IL GRUPPO ESSELUNGA

Atlantic è interamente posseduta da Esselunga S.p.A. e quindi parte del Gruppo Esselunga⁵, società che opera prevalentemente nel settore alimentare della Grande Distribuzione Organizzata, attraverso una rete di vendita composta da oltre 190 negozi localizzati nelle regioni Lombardia, Liguria, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana e Lazio.

L'intero capitale di Esselunga è posseduto da Superit s.r.l., in quanto a partire dal 01 marzo 2021, la società Superit s.r.l. è diventata la *holding* al vertice del Gruppo Esselunga.

Le altre società appartenenti al Gruppo Esselunga S.p.A. sono le seguenti:

- EsserBella S.p.A., società interamente posseduta da Esselunga S.p.A., che gestisce oltre 45 profumerie in alcune gallerie commerciali adiacenti ai negozi Esselunga S.p.A.;
- La Villata S.p.A. Immobiliare di Investimento e Sviluppo, società che ha per oggetto la costruzione, l'acquisto, lo sviluppo, la vendita e la locazione a terzi d'immobili prevalentemente destinati ad uso commerciale;
- Orofin S.p.A., società interamente posseduta da Esselunga S.p.A., cui fa capo una parte di rilievo delle iniziative di sviluppo immobiliare.

2.3 IL MODELLO DI ATLANTIC S.R.L.

Al fine di garantire condizioni di legalità, correttezza e trasparenza nello svolgimento della propria attività, Atlantic ha ritenuto di adottare ed attuare un Modello ai sensi del Decreto.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello - al di là delle prescrizioni del Decreto che individuano nello stesso un elemento facoltativo e non obbligatorio - possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto stesso.

In particolare, attraverso l'adozione del Modello, Atlantic si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- rendere consapevoli i dipendenti, gli apicali e tutti coloro che operano in nome e per conto di Atlantic nelle aree di attività a rischio-reato di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali comminabili nei loro stessi confronti e di sanzioni amministrative irrogabili, in sede penale, all'azienda;
- ribadire che comportamenti contrari alle norme di legge ed ai principi etici

⁵ Si denomina nel presente Modello "Gruppo Esselunga" il gruppo societario facente capo da un punto di vista giuridico alla *holding* Superit S.r.l., ma la cui attività caratterizzante, ovvero la grande distribuzione, viene esercitata dalla società Esselunga S.p.A.

adottati da Atlantic con il proprio Codice Etico e di Comportamento sono fortemente condannati dalla Società;

- consentire alla Società di vigilare sulle attività a rischio al fine di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Il Modello, dunque, è indirizzato a tutto il personale della Società, che è tenuto a conoscere e rispettare le disposizioni in esso contenute.

In particolare, i destinatari del Modello sono:

- Amministratori e Sindaci;
- personale in posizione apicale operante in nome e per conto della Società;
- dirigenti e manager;
- tutti i dipendenti della Società.

I Destinatari del Modello sono peraltro tenuti al rispetto delle regole e dei principi contenuti, oltre che nel Modello stesso, nel Codice Etico e di Comportamento, nei Protocolli (disposizioni, regolamenti aziendali, norme di comportamento, attribuzione di poteri e sistema di deleghe, etc.) e nelle procedure emesse dalla Società, nonché di quelle emesse dalla controllante Esselunga S.p.A., in quanto compatibili e per le parti applicabili in ragione dell'attività svolta da Atlantic.

Il rispetto del Modello e di tutti gli altri documenti che ne formano parte integrante e sostanziale, sopra indicati, è altresì garantito mediante l'inserimento nel contratto di servizi che la Società ha stipulato con la controllante Esselunga S.p.A. di specifiche clausole che garantiscono l'impegno della stessa Esselunga S.p.A. ad agire nel rispetto del proprio Modello, del Codice Etico e di Comportamento, dei Protocolli e delle procedure emesse da Esselunga S.p.A., in quanto compatibili e per le parti applicabili in ragione dell'attività svolta da Atlantic.

La Società inoltre assicura il rispetto delle norme di legge, del Codice Etico e di Comportamento e del Modello, per le parti di volta in volta applicabili, da parte di terzi (fornitori, consulenti, etc.) tramite specifiche clausole contrattuali che ne impongono il rispetto e prevedono la facoltà per la Società di risolvere il relativo contratto in caso di violazione (clausole risolutive espresse).

Il Modello adottato consiste in un complesso di regole, strumenti e condotte, funzionale a dotare la Società di un efficace sistema organizzativo e di gestione ragionevolmente idoneo ad individuare e prevenire le condotte penalmente rilevanti previste dal Decreto.

Il buon funzionamento del Modello dipende da quanto esso risulti aderente alla realtà aziendale in cui è destinato ad operare.

2.4 APPROVAZIONE, MODIFICA, ATTUAZIONE DEL MODELLO 231

Il Modello è stato adottato, in conformità al disposto dell'art. 6, co. 1, lett. a) del Decreto, dal Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2012.

Nel corso della stessa riunione, il Consiglio di Amministrazione ha anche approvato il

Codice Etico e di Comportamento già adottato da Esselunga S.p.A.

Contestualmente all'approvazione del Modello, il Consiglio di Amministrazione ha costituito l'Organismo di Vigilanza deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello in conformità a quanto previsto dal Decreto.

Il Consiglio di Amministrazione in data 14 marzo 2013 ha deliberato l'aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo includendo la Parte Speciale relativa all'Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Nel corso dello stesso anno, il 30 ottobre 2013, è stata deliberata l'inclusione nel Modello della Parte Speciale relativa ai Reati Ambientali.

Nel marzo 2016, il Consiglio di Amministrazione ha approvato aggiornamenti al Modello nella Parte Generale (inclusi gli Allegati 1-Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e 2 - Elenco dei reati previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2001) e nelle Parti Speciali relative ai Reati Societari, Reati Ambientali e ai Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita prevedendo l'introduzione del reato di autoriciclaggio.

In data 06 settembre 2018, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di approvare aggiornamenti al Modello nella Parte Generale e nelle Parti Speciali al fine di recepire le recenti modifiche normative (es. whistleblowing e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) che hanno comportato l'integrazione nel Modello di un sistema di gestione delle segnalazioni degli illeciti e l'ampliamento delle fattispecie dei reati presupposto nonché i cambiamenti organizzativi e di processo intervenuti nella Società. Sono stati eliminati, infine, gli Allegati 1 – Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e 2 – Elenco dei reati previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2001 rispetto alla precedente versione del Modello in quanto si ritiene che tali documenti possano risultare superati a fronte dei frequenti aggiornamenti normativi che integrano le fattispecie di reato comprese nel novero dei reati presupposto del Decreto. Per il testo aggiornato del Decreto si suggerisce, pertanto, di fare riferimento alle fonti normative ufficiali (es. sito della Gazzetta Ufficiale).

In data 09 marzo 2021 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di approvare aggiornamenti al Modello nella Parte Generale e nelle Parti Speciali al fine di recepire i cambiamenti nelle attività della società, nella sua struttura organizzativa e le recenti modifiche normative (es. reati tributari).

In data 17 settembre 2025 il Consiglio di Amministrazione ha approvato un ulteriore aggiornamento del Modello a seguito degli interventi normativi del Legislatore intercorsi dopo la precedente revisione; sono stati considerati, infatti, altresì i reati contro la Pubblica Amministrazione che il Legislatore non aveva ancora incluso del catalogo dei reati presupposto, i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante, i delitti contro il patrimonio culturale e i delitti contro gli animali.

Il presente Modello sostituisce quello approvato in data 9 marzo 2021.

3 METODOLOGIA

3.1 LA COSTRUZIONE DEL MODELLO: LE ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA DEFINIZIONE ED ALL'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

(omissis)

3.2 LA STRUTTURA DEL MODELLO

Il presente Modello è costituito da una Parte Generale, da alcune Parti Speciali ed un Allegato.

La Parte Generale illustra i contenuti del Decreto, la funzione del Modello, i compiti dell'OdV, le sanzioni applicabili in caso di violazioni e, in generale, i principi, le logiche e la struttura del Modello stesso.

La Parte Generale comprende il seguente Allegato:

- Allegato 1: Componenti dell'Organismo di Vigilanza e relativi *curricula*.

Le Parti Speciali sono dedicate alle specifiche tipologie di reato qui di seguito elencate:

- Parte Speciale A: Reati contro la Pubblica Amministrazione;
- Parte Speciale B: Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- Parte Speciale C: Delitti contro l'industria e il commercio e in materia di contraffazione;
- Parte Speciale D: Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo;
- Parte Speciale E: Delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- Parte Speciale F: Delitti informatici e trattamento illecito dei dati e delitti in materia di strumento di pagamento diversi dai contanti;
- Parte Speciale G: Reati societari;
- Parte Speciale H: Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- Parte Speciale I: Delitti di criminalità organizzata, reati transnazionali e induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- Parte Speciale L: Delitti contro la personalità individuale e contro l'eguaglianza;
- Parte Speciale M: Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- Parte Speciale N: Reati ambientali;
- Parte Speciale O: Reati tributari e Delitti di Contrabbando

Obiettivo di ciascuna Parte Speciale è quello di richiamare l'obbligo per i destinatari individuati di adottare regole di condotta finalizzate a prevenire la commissione dei

reati contemplati dal Decreto ed individuati come astrattamente rilevanti sulla base della struttura organizzativa e delle attività aziendali svolte.

In particolare, per ciascuna Parte Speciale, sono indicati:

- le aree a Rischio Reato e le relative attività sensibili;
- i soggetti che operano all'interno di ciascuna delle aree a Rischio Reato;
- i reati che possono essere astrattamente commessi;
- i principali controlli in essere sulle singole aree a Rischio Reato;
- i principi di comportamento da rispettare al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati.

Inoltre, poiché nello svolgimento delle sue attività Atlantic si avvale, sulla base di quanto stabilito nell'accordo infragruppo, dei servizi prestati da alcune direzioni di Esselunga S.p.A., nelle Parti Speciali sono state indicate le attività sensibili gestite in *outsourcing* ed è stato effettuato un rinvio ai controlli a presidio posti in essere da Esselunga S.p.A.

Sulla base dei risultati del *risk assessment*, allo stato attuale, il reato richiamato all'art. 25-*quater* del Decreto – Delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico – è stato valutato, seppur astrattamente applicabile alla Società, come non rilevante per la stessa e ciò in quanto non appaiono configurabili l'interesse o il vantaggio della Società stessa. Per le suddetta tipologia di reato, non è stato ritenuto necessario redigere parti speciali specifiche.

Le seguenti tipologie di reato sono invece state considerate non applicabili alla realtà aziendale di Atlantic:

- art. 25-*sexies* del Decreto – Reati di abusi di mercato;
- art. 25-*quater.1* del Decreto – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- art. 25-*quaterdecies* del Decreto - Frodi in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati;
- 25-*ter*, comma 1, lettera s-*ter*), False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare”;
- art. 25-*septiesdecies* del Decreto – Delitti contro il patrimonio culturale e art. 25-*duodevicies* Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici;
- art. 25-*undevicies* del Decreto – Delitti contro gli animali

Tali valutazioni sono state assunte tenendo conto dell'attuale struttura di Atlantic, delle attività attualmente svolte dalla Società stessa nonché dalla tipologia di reati indicati.

La Società si impegna a svolgere un continuo monitoraggio della propria attività sia in relazione ai suddetti reati, sia in relazione all'espansione normativa cui potrà essere soggetto il Decreto. Qualora dovesse emergere la rilevanza di uno o più dei reati sopra

menzionati, o di eventuali nuovi reati che il Legislatore riterrà di inserire nell'ambito del Decreto, la Società valuterà l'opportunità di integrare il presente Modello con nuove parti speciali.

3.3 LE PRINCIPALI COMPONENTI DEL MODELLO

Il Modello è integrato dalle disposizioni e dai principi contenuti nel Codice Etico e di Comportamento e dall'insieme dei processi, procedure e sistemi anche di Gruppo.

In particolare, ai fini del presente Modello, si richiamano espressamente ed integralmente tutti gli strumenti già operanti sia in Atlantic, sia in Esselunga S.p.A., ivi incluse le procedure aziendali adottate (in quanto compatibili e per le parti applicabili se emesse da Esselunga S.p.A.). Tali strumenti costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Modello.

Nel dettaglio, formano parte integrante e sostanziale del presente Modello i seguenti documenti:

- struttura organizzativa volta a garantire una chiara ed organica attribuzione dei compiti - prevedendo, per quanto possibile, una segregazione delle funzioni o, in alternativa, dei controlli compensativi - nonché a controllare la correttezza dei comportamenti;
- procedure aziendali (sia emesse dalla Società, sia emesse da Esselunga S.p.A., nel qual caso in quanto compatibili e per le parti applicabili) e controlli interni tesi a garantire un'adeguata trasparenza e conoscibilità dei processi decisionali nonché a disciplinare le modalità operative volte ad assumere ed attuare decisioni nell'ambito delle "aree a Rischio Reato";
- sistema di deleghe e poteri decisionali coerenti con le responsabilità assegnate, al fine di assicurare una chiara e trasparente rappresentazione del processo aziendale di formazione ed attuazione delle decisioni;
- Sistema Disciplinare e relativo meccanismo sanzionatorio da applicare in caso di violazione del Modello;
- Sistema di Whistleblowing *ex* D.lgs. 24/2023 al fine di favorire la collaborazione, sia interna che esterna, per la segnalazione delle ipotesi di reato contemplate dalla normativa di riferimento al ricorrere dei presupposti ivi indicati. Tutto ciò tutelando, al contempo, la figura del Segnalante e/o Denunciante da possibili ritorsioni connesse a quanto segnalato

Ne consegue che con il termine Modello deve intendersi non solo il presente documento, ma altresì tutti gli ulteriori documenti che verranno successivamente adottati secondo quanto previsto nello stesso e che perseguiranno le finalità ivi indicate.

4 ELEMENTI DEL MODELLO

4.1 MAPPATURA AREE A RISCHIO REATO E IDENTIFICAZIONE DEI CONTROLLI A PRESIDIO – RINVIO

Come già accennato *supra*, la mappatura delle aree a Rischio Reato e la correlata identificazione dei relativi controlli a presidio è stata effettuata per aree di attività e processi aziendali a “rischio”, sulla base dell’esame del contesto aziendale e dello svolgimento di interviste al personale della Società.

La mappatura delle aree a Rischio Reato effettuata, unitamente alla sintesi del sistema di controllo interno in uso presso la Società (e, ove ritenuti applicabili, ai controlli posti in essere da Esselunga S.p.A.) è riportata nelle Parti Speciali del Modello suddivise per aree di reato di pertinenza, alle quali pertanto si rinvia.

4.2 DOCUMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ E SEPARAZIONE DELLE FUNZIONI

Nell’ambito del proprio sistema organizzativo, la Società ha perfezionato ed integrato un complesso di procedure, sia manuali che informatiche volto a regolamentare lo svolgimento delle attività aziendali, prevedendo gli opportuni punti di controllo. Tale complesso è strutturato in modo da garantire quanto più possibile il rispetto del principio della separazione delle funzioni, secondo cui nessuno può gestire interamente un processo dall’inizio alla fine.

In particolare, le procedure adottate dalla Società, costituiscono le regole da seguire nell’ambito dei processi aziendali, definendo anche i controlli da espletare al fine di garantire la correttezza, l’efficacia e l’efficienza delle attività aziendali.

In questo contesto, pertanto, la Società assicura il rispetto dei seguenti principi:

- favorire il coinvolgimento di più soggetti, al fine di garantire un’adeguata separazione dei compiti mediante la contrapposizione delle funzioni;
- adottare le misure volte a garantire che ogni operazione, transazione, azione sia verificabile, documentata, coerente, congrua;
- prescrivere l’adozione di misure volte a documentare i controlli espletati rispetto alle operazioni e/o alle azioni effettuate in modo che si possa procedere, in ogni momento, alla ripercorribilità dei controlli stessi.

4.3 DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI DELEGHE

La Società è dotata di un sistema di deleghe definito e formalizzato. In particolare, l’attribuzione dei poteri e delle responsabilità è formalizzata in un sistema di deleghe, ivi comprese le deleghe in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di igiene e sicurezza degli alimenti ed in materia ambientale.

Per quanto riguarda in particolare la materia della salute e sicurezza sul lavoro, il Consiglio di Amministrazione ha individuato tra uno dei suoi membri il datore di lavoro ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008 (qui di seguito “Datore di Lavoro”), il quale, nei limiti stabiliti dalla legge e in considerazione della complessa

struttura organizzativa della Società, ha conferito i relativi poteri al Direttore Operativo ed alla rete degli ispettori. Ha inoltre conferito poteri ad alcuni Dirigenti della Capogruppo Esselunga S.p.A.

In materia di igiene e sicurezza degli alimenti, il Consiglio di Amministrazione ha affidato, con facoltà di delega, ad un consigliere l'incarico di sovrintendere agli adempimenti previsti dalle normative in materia di igiene dei prodotti alimentari, di produzione, lavorazione, conservazione, trasporto e messa in vendita di prodotti alimentari, anche di terzi, nonché al rispetto di tutte le norme riferite o riferibili allo sviluppo, all'acquisto ed al commercio al dettaglio, anche in via telematica, di prodotti alimentari. Tali poteri sono stati delegati, per quanto di competenza, al Direttore Operativo ed alla rete degli ispettori.

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, affidato ad uno dei suoi membri l'incarico di sovrintendere alle tematiche in materia di tutela dell'ambiente, in particolare alla messa in opera ed alla manutenzione di tutti gli impianti necessari a garantire che tutti gli scarichi ed effluenti di ogni genere rispettino gli standard di accettabilità richiesti dalle normative vigenti, all'osservanza di tutte le norme vigenti contro l'inquinamento, per la tutela della salute e dell'ambiente ecologico, inerenti alla prevenzione di ogni forma di inquinamento e alla tutela ambientale. Tali poteri sono stati delegati, per quanto di competenza, ad alcuni Dirigenti della Capogruppo Esselunga S.p.A.

Tutte le deleghe consentono di individuare in maniera chiara e precisa le attività svolte da ciascun delegato e risultano coerenti con la posizione che tali soggetti ricoprono all'interno della struttura organizzativa.

4.4 DESCRIZIONE SISTEMI INFORMATIVI

La Società utilizza i medesimi sistemi informativi della sua controllante Esselunga S.p.A. Nella Parte Speciale del presente Modello dedicata, Delitti informatici, trattamento illecito di dati e delitti in materia di pagamenti diversi dai contanti (Parte Speciale F), si è pertanto fatto esplicito riferimento anche ai controlli svolti da Esselunga S.p.A. per prevenire la commissione di possibili reati in tale ambito.

In ogni caso, la gestione dei sistemi informativi, utilizzando procedure che sono volte a garantire la sicurezza fisica e logica dei sistemi e dei dati in essi contenuti, è orientata ad assicurare:

- il principio di separazione dei compiti mediante la contrapposizione delle funzioni;
- la tracciabilità delle operazioni e la documentabilità dei controlli.

4.5 LA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO E AMBIENTE

Atlantic si è dotata di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro che risponde ai requisiti norma UNI EN ISO 45001:2023 (ex BS OHSAS 18001:2007).

Nel 2013 Atlantic ha conseguito la certificazione con riferimento a tutti i Bar dislocati sul territorio nazionale.

Il certificato è stato rilasciato da un ente terzo indipendente di Certificazione.

La Società è pertanto assoggettata alle verifiche di sorveglianza periodica da parte dell'ente di certificazione.

La Società ha inoltre conseguito, nel 2017, la certificazione del Sistema di Gestione Ambientale in conformità alla norma UNI EN ISO 14001:2015. La certificazione è riferita a tutti i Bar dislocati sul territorio nazionale.

4.6 I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Tutte le attività ricomprese nelle aree a Rischio Reato oggetto delle Parti Speciali del Modello devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, i valori, le politiche e le procedure di Atlantic, nonché le regole contenute nel presente Modello.

In generale, il sistema di organizzazione, gestione e controllo della Società deve rispettare i principi di attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, di separazione di ruoli e compiti e di lealtà, correttezza, trasparenza e tracciabilità degli atti.

Nello svolgimento delle attività di ciascuna Parte Speciale ed, in generale, delle proprie funzioni, i Destinatari del Modello coinvolti nelle attività devono conoscere e rispettare:

- la normativa italiana ed eventualmente straniera applicabile alle attività svolte;
- le disposizioni contenute nel presente Modello;
- il Codice Etico e di Comportamento;
- le procedure e le linee guida di Atlantic nonché tutta la documentazione attinente il sistema di organizzazione, gestione e controllo della Società, inclusi i principi di controllo specifici.

In particolare, i Destinatari devono rispettare principi e norme di comportamento di seguito indicati. È assolutamente vietato:

- mettere in atto comportamenti tali da esporre la Società ad una delle fattispecie di reato previste dal Decreto;
- mettere in atto comportamenti tali da favorire l'attuarsi di fattispecie di reato previste dal Decreto;
- compiere atti non conformi alla deontologia professionale e buona prassi commerciale;
- nei rapporti con società concorrenti e terzi in genere, mettere in atto comportamenti in violazione dei principi di lealtà, correttezza, trasparenza e legalità al fine di promuovere o favorire interessi della Società e/o ottenere

indebiti vantaggi.

4.7 LA PROCEDURA DI WHISTLEBLOWING: AMBITO DI APPLICAZIONE E CANALI PER LE SEGNALAZIONI

La Società, in linea con le integrazioni apportate all'art. 6 del D. Lgs. 231/01 dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24, ha previsto un sistema di gestione delle segnalazioni degli illeciti che permette di tutelare l'identità del segnalante ed il relativo diritto alla riservatezza.

La gestione delle segnalazioni viene regolata centralmente per tutte le società del Gruppo Esselunga. La procedura per la "Gestione delle segnalazioni delle violazioni", applicabile a Esselunga e a tutte le Società del Gruppo, nonché le ulteriori informazioni (quale ad es. il manuale utente) relativamente alle modalità ed ai presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché le segnalazioni esterne, sono state pubblicate sul My Portal e sul proprio sito istituzionale di Esselunga S.p.A.

I canali dedicati alla segnalazione degli illeciti, sono:

- piattaforma informatica dedicata;
- posta ordinaria (Esselunga S.p.A. - Ufficio Internal Audit - via Giambologna, 1 - 20096 Pioltello, Milano (Italia))
- incontro richiesto dal Segnalante attraverso la casella di posta elettronica dedicata (segnalazioni@esselunga.it).

Le segnalazioni inserite nella piattaforma informatica sono analizzate dal Responsabile Whistleblowing, con la sola eccezione di eventuali segnalazioni che abbiano ad oggetto il Responsabile stesso.

Le segnalazioni sono processate in modalità anonima, i flussi di comunicazione adottati per la gestione delle segnalazioni stesse e le misure di sicurezza tecnico - organizzative applicate sono tali da consentire il rispetto del principio di riservatezza, anche ricorrendo a strumenti di crittografia, laddove possibile.

Atlantic tutela la persona segnalata ingiustamente per mezzo di segnalazioni illecite, ossia avanzate a danno dell'immagine e della reputazione di un soggetto, attraverso l'applicazione di sanzioni disciplinari in carico al Segnalante in malafede, qualora questi sia un dipendente.

È previsto inoltre che laddove venissero accertati comportamenti di violazione dei doveri di riservatezza o atti ritorsivi nei confronti dei segnalati, l'applicazione di sanzioni disciplinari nei confronti dei responsabili, come più avanti riportato.

La procedura adottata dalla Società è pubblicata sul My Portal e sul sito istituzionale di Esselunga S.p.A. alla quale si rimanda, disciplina dettagliatamente i compiti e le attività

di verifica effettuate al ricevimento della segnalazione, volte a verificare la fondatezza della stessa.

4.8 IL SISTEMA DISCIPLINARE

4.8.1 Introduzione

Un punto qualificante nella costruzione di un Modello ai sensi dell'art. 6, co. 2, lett. e) del D.Lgs. 231/2001, è costituito dalla previsione di un adeguato sistema disciplinare (qui di seguito il "Sistema Disciplinare"), volto a sanzionare:

- il mancato rispetto delle regole sancite dal Modello stesso e dalle procedure aziendali, nonché dei principi di comportamento contenuti nel Codice Etico e di Comportamento adottato dalla Società;
- la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi a quanto previsto dalla Legge sul whistleblowing, D.Lgs. 24/2023.

Tale Sistema Disciplinare costituisce altresì un presupposto essenziale per la valenza scriminante del Modello, ai sensi dell'art. 7, co. 4, lett. b) del D.Lgs. 231/2001.

Il Sistema Disciplinare istituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001 è un sistema interno all'azienda, che integra le norme di legge e i regolamenti vigenti, la cui caratteristica essenziale consiste nell'essere configurato come un sistema di sanzioni autonomo: il Sistema Disciplinare si aggiunge infatti al sistema sanzionatorio penale, nel senso che la sua applicazione prescinde dalla rilevanza penale della condotta posta in essere dal singolo soggetto, nonché dall'esito di un eventuale processo penale.

Il Sistema Disciplinare adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001 è altresì indipendente rispetto agli altri procedimenti per infrazioni delle norme disciplinari generali adottate dalla Società ai sensi dell'art. 7 della Legge 20 maggio 1970 n. 300.

Il presente Sistema Disciplinare deve essere adeguatamente divulgato unitamente al Modello, del quale costituisce una parte integrante e sostanziale. Il Modello si definisce attuato in modo efficace solo se l'apparato disciplinare si attiva per contrastare i comportamenti prodromici al reato.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari non pregiudica in ogni caso il diritto della Società di agire nei confronti del soggetto responsabile al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti a causa o in conseguenza della condotta accertata.

4.8.2 Sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei dirigenti

(omissis)

4.8.3 Sanzioni nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci

(omissis)

4.8.4 Sanzioni nei confronti dei Membri dell'Organismo di Vigilanza

(omissis)

4.8.5 Sanzioni nei confronti di fornitori, collaboratori e consulenti esterni

La violazione delle regole o dei principi previsti dal Modello, dalle procedure aziendali e dal Codice Etico e di Comportamento – per le parti di volta in volta applicabili – da parte di fornitori, collaboratori e consulenti esterni in generale potrà determinare, secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite negli accordi contrattuali o nelle lettere di incarico, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società. I responsabili della gestione del rapporto contrattuale con il fornitore, collaboratore e consulente esterno segnaleranno all'OdV l'accertamento dell'avvenuta violazione del Modello e provvederanno alla effettiva applicazione della sanzione stessa con il supporto della Direzione Affari Legali e Societari di Esselunga s.p.a. Inoltre, in tutti i casi in cui l'OdV riceva una segnalazione (anche anonima), non specificatamente configurabile quale segnalazione ai sensi della disciplina del Whistleblowing di cui al D.lgs. 24/2023, ovvero acquisisca, nel corso della propria attività di vigilanza e di verifica, gli elementi idonei a configurare il pericolo di una violazione del Modello, l'OdV ha l'obbligo di attivarsi al fine di espletare gli accertamenti ed i controlli rientranti nell'ambito della propria attività e ritenuti opportuni.

Esaurita l'attività di verifica e di controllo, l'OdV valuta sulla base degli elementi raccolti, se si è verificata una violazione del Modello. In caso affermativo, segnala la violazione ai responsabili della gestione del rapporto contrattuale ed al Direttore Affari Legali e Societari per l'effettiva applicazione della sanzione stessa.

4.8.6 Sanzioni nei confronti dei lavoratori somministrati

In caso di violazione del Modello, delle Procedure aziendali e del Codice Etico e di Comportamento da parte di lavoratori somministrati, Società segnalerà l'accertamento dell'avvenuta violazione del Modello all'OdV (omissis).

4.8.7 Sanzioni nei confronti dei destinatari delle segnalazioni (“whistleblowing”)

(omissis)

5 COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO 231

5.1 PRINCIPI GENERALI

La Società, al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso, sia all'interno che all'esterno della propria organizzazione.

La comunicazione e la formazione sui contenuti e sui principi del Modello sono garantite dalla Direzione Risorse Umane e Organizzazione di Esselunga S.p.A. e con la Funzione Internal Audit di Esselunga S.p.A., identificando la migliore modalità di fruizione di tali servizi.

L'attività di comunicazione e formazione è supervisionata dall'OdV, cui è assegnato, tra gli altri, il compito di collaborare con la Direzione Risorse Umane e Organizzazione di Esselunga S.p.A. e con la Funzione Internal Audit di Esselunga S.p.A. con riferimento ad iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, per la formazione del personale sui contenuti del Decreto e sugli impatti della normativa sull'attività della Società e sulle norme comportamentali, nonché la sensibilizzazione dei dipendenti all'osservanza dei principi contenuti nel Modello.

L'attività di comunicazione e formazione è diversificata a seconda dei destinatari a cui essa si rivolge, è in ogni caso improntata ai principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità, al fine di consentire ai diversi destinatari la conoscenza delle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

5.2 COMUNICAZIONE DEL MODELLO

Ai dipendenti è garantita la possibilità di accedere e consultare la documentazione costituente il Modello nella versione aggiornata all'interno della *intranet* aziendale e sul portale "My Portal".

La versione vigente del Modello approvata dal Consiglio di Amministrazione è comunicata attraverso posta elettronica ai dipendenti muniti di un indirizzo di posta elettronica aziendale.

A tutti i dipendenti viene comunque data informativa della pubblicazione della versione aggiornata del Modello.

A tutti i nuovi assunti viene data informativa dell'avvenuta adozione del Modello e del Codice Etico e di Comportamento all'atto dell'assunzione.

Un estratto della Parte Generale del Modello ed il Codice Etico e di Comportamento sono inoltre pubblicati sul sito istituzionale del Gruppo Esselunga.

Per quanto concerne fornitori, collaboratori e consulenti esterni in genere, questi sono vincolati al rispetto del Modello, per le parti di volta in volta applicabili, mediante la previsione di apposite clausole contrattuali e, se del caso, mediante il richiamo al Modello, così come pubblicato sul sito istituzionale del Gruppo Esselunga.

6 FORMAZIONE

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001, nonché i principi contenuti nel Modello adottato dalla Società, è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano e del fatto che detti soggetti abbiano o meno funzioni di rappresentanza della Società.

La Direzione Risorse Umane e Organizzazione di Esselunga S.p.A. elabora, con la supervisione dell'OdV, un piano di formazione per i dipendenti che operano nelle aree a Rischio Reato e le relative modalità di esecuzione.

La partecipazione ai corsi di formazione è obbligatoria e viene verificata attraverso un sistema di monitoraggio della partecipazione. Tale obbligo costituisce una regola fondamentale del presente Modello, alla cui violazione sono connesse le sanzioni previste dal Sistema Disciplinare. In particolare, i corsi di formazione hanno ad oggetto:

- il Decreto ed i reati-presupposto da esso richiamati;
- il Codice Etico e di Comportamento;
- l'OdV;
- il Sistema Disciplinare;
- il Sistema delle segnalazioni ai sensi del D.lgs. 24/2023.

L'attività di formazione viene erogata attraverso corsi distribuiti in modalità *e-learning*. La modalità *e-learning* consente attraverso la veste grafica e la modalità di interazione una diffusione tempestiva e capillare dei contenuti a tutti i dipendenti.

Il contenuto delle attività di formazione viene aggiornato in relazione all'evoluzione della normativa (es. introduzione di nuove fattispecie di reati presupposto) e del contenuto del Modello (es. adozione di nuove parti speciali).

L'Organismo di Vigilanza verifica con il supporto della Funzione Internal Audit di Esselunga S.p.A., periodicamente lo stato di attuazione del piano di formazione.

Coerentemente con i principi ed i valori espressi nel Modello e nel Codice Etico e di Comportamento, Atlantic riconosce l'importanza e la centralità dei temi della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro e si impegna a migliorare le prestazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nell'ambito dello svolgimento delle attività.

In tale ottica vengono intraprese iniziative informative e formative con riferimento alle attività di prevenzione degli infortuni sul lavoro e dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

7 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

7.1 CARATTERI GENERALI E FUNZIONI DELL'ODV

L'art. 6, comma 1, lett. b), del Decreto individua, tra i requisiti affinché un Ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati ivi elencati, l'istituzione di un OdV che sia *“dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo”* ed al quale sia affidato *“il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento”*.

L'OdV è pertanto un organismo interno alla Società, in posizione di terzietà e di indipendenza rispetto agli altri organi dell'Ente - inclusi gli organi amministrativi e di controllo interno della Società - avente il compito di vigilare sull'efficacia, sull'osservanza e sull'aggiornamento del Modello e dei suoi elementi costitutivi all'interno della Società. L'OdV svolge, in sintesi, le seguenti funzioni:

- vigilanza sull'effettività ed osservanza del Modello, che consiste nella ricognizione costante delle attività aziendali affinché il Modello sia rispettato

all'interno della Società e nella verifica della coerenza tra comportamenti concreti e Modello adottato;

- valutazione dell'adeguatezza ed efficacia del Modello, che consiste nella verifica che, in relazione alle caratteristiche ed alla tipologia delle attività d'impresa concretamente svolte dalla Società, il Modello sia effettivamente idoneo a prevenire i reati previsti dal Decreto e dalle leggi collegate;
- analisi circa il mantenimento nel tempo dei suddetti requisiti ed aggiornamento del Modello sia in ragione delle mutate realtà organizzative aziendali, sia di eventuali mutamenti della normativa rilevante. L'aggiornamento viene proposto dall'OdV ed è sottoposto all'approvazione del Consiglio d'Amministrazione.

In considerazione delle dimensioni e dell'attività sociale, la Società ha istituito al proprio interno un OdV collegiale composto da tre membri, i cui nominativi e *curricula vitae* sono riportati nell'**Allegato n. 1**.

L'OdV della Società, al fine di acquisire e condividere informazioni rilevanti circa il sistema di controllo interno aventi potenziale impatto sul Modello 231 della Società, incontra periodicamente i seguenti soggetti:

- Collegio sindacale;
- Società di revisione.

7.2 REQUISITI DELL'ODV

(omissis)

7.3 NOMINA, REVOCA E DURATA IN CARICA

(omissis)

7.4 ATTIVITÀ E POTERI DELL'ODV

Per un efficace svolgimento delle sue funzioni, l'OdV dispone di una serie di poteri e prerogative. All'OdV sono infatti attribuiti i poteri di:

- attivare le procedure di controllo in maniera autonoma;
- vigilare sull'osservanza del Modello da parte dei Destinatari;
- effettuare verifiche ed ispezioni, sistematiche o a sorpresa, su operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree sensibili, ritenute opportune ai fini del corretto espletamento dei propri compiti, anche attraverso strutture di controllo già esistenti nella Società;
- raccogliere ed elaborare le informazioni rilevanti in ordine all'attuazione del Modello;
- condurre indagini interne e svolgere attività ispettiva per accertare le segnalazioni di eventuali violazioni pervenute e documentare le eventuali irregolarità o violazioni del Modello che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni;

- comunicare le violazioni accertate alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione di Esselunga S.p.A., al Consiglio di Amministrazione o al Collegio Sindacale, a seconda del caso, per gli opportuni provvedimenti;
- chiedere informazioni e coordinarsi con il personale della Società e di Esselunga per l'espletamento della propria attività, avvalendosi del loro eventuale supporto per i diversi aspetti relativi al Modello;
- avere libero accesso agli archivi e ai documenti della Società, al fine di ottenere ogni informazione, dato o documento ritenuto necessario;
- avvalersi, qualora necessario od opportuno, del supporto di consulenti esterni, dotati di competenze tecniche in ambiti specialistici;
- collaborare con la Direzione Risorse Umane e Organizzazione di Esselunga S.p.A. per l'organizzazione del piano di formazione annuale sui principi di cui al Decreto ed al Modello, per promuovere iniziative volte alla diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Modello e per predisporre la documentazione organizzativa necessaria al funzionamento del Modello stesso, incluse relative istruzioni, informative, chiarimenti od aggiornamenti.

Deve essere garantita la insindacabilità delle scelte dell'OdV da parte delle istituzioni dell'Ente stesso, pena il venir meno del requisito essenziale dell'autonomia medesima. Ai fini di un corretto ed efficace svolgimento delle sopra menzionate funzioni, l'OdV elabora un regolamento interno avente per oggetto il proprio funzionamento, attività e procedure.

7.5 FLUSSI INFORMATIVI DA E PER L'ODV

L'Organismo di Vigilanza, per l'efficace svolgimento delle proprie attribuzioni, deve essere tempestivamente informato dalle Funzioni aziendali degli eventi più rilevanti ai fini di una potenziale violazione ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Sul punto, l'art. 6, comma 2 lett. d) del Decreto dispone che il Modello organizzativo debba *«prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli»*.

Le informazioni fornite all'OdV sono finalizzate a migliorare le attività di controllo dell'OdV medesimo, ma non comportano un obbligo dello stesso di attivarsi qualora discrezionalmente non reputato necessario od opportuno.

I dipendenti ed i dirigenti della Società nonché i responsabili delle Direzioni di Esselunga che svolgono attività per conto di Atlantic sulla base di quanto stabilito nell'accordo infragruppo hanno l'onere di riferire tempestivamente all'OdV qualsiasi notizia di violazione del Modello e di qualsiasi suo elemento costitutivo, anche da parte di soggetti non appartenenti al Gruppo Esselunga, ed ogni altro aspetto potenzialmente rilevante ai fini dell'applicazione del Decreto.

La Società ha adottato, in prima istanza nel 2012, una procedura sui "Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza", che descrive il processo di gestione dei

flussi informativi e indica un elenco dettagliato di flussi in capo ai Responsabili identificati.

La procedura in parola viene aggiornata sistematicamente per tenere conto delle modifiche normative e degli aggiornamenti del Modello stesso.

Ad oggi, i flussi informativi provenienti dalle Direzioni/Funzioni aziendali, periodici e “ad evento”, sono veicolati all’OdV mediante l’utilizzo di un sistema informativo, cui accede anche la Funzione Internal Audit per monitorare la completezza e la tempestività nell’invio dei flussi stessi.

Nel corso delle riunioni periodiche, l’OdV valuta con il supporto della Funzione Internal Audit le azioni da svolgere correlate ai diversi flussi ricevuti.

(omissis)